



# COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE N. 13**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2024-2025. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

### PRESENTI

- ORLANDO ANGELO	P
- TORRE LUCA MARIA	P
- TAIOCCHI PAOLA	P
- DEL CARRO UBALDO	P
- BERGAMINI ALICE	A
- PICCOLI ANGELO	P
- NEMBRINI GIUSEPPE	P
- TOGNI NICOLE	A
- BONI LORENA	P
- BARBARISI ANTONIO	P
- LORENZI LAURA	P
- GAFFORELLI GIANFRANCO	P
- LUISONI ANGELO	P

Presenti n. 11 ed assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. **DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **ORLANDO ANGELO - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

Illustra l'Assessore Piccoli che spiega le ragioni della variazione delle tariffe.

Il Consigliere Gafforelli chiede se si intendono confermare gli orari della piazzola che non sono apprezzati dalla popolazione.

Ricorda che l'8 agosto 2011 è stato concluso un accordo con la Prefettura per una destinazione urbanistica dell'area della società Biofactory. Nessuno può pretendere che in ragione di tale accordo sia dovuto qualcosa all'impresa. Biofactory può continuare con la sua attività in forza delle previsioni del codice dell'ambiente senza necessità di imprimere all'area una destinazione produttiva.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Calcinate non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il



# COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

**Visto** il piano finanziario “grezzo” del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio Servizi Comunali S.p.A. registrato al prot. 4256 del 26/03/2024;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l’utenza/spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un costo complessivo di € 481.115,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 481.115,00;

**Tenuto conto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Preso atto** della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo come da provvedimento di validazione sottoscritto da Revisore dei conti del Comune di Calcinate, Rag. Anna Castoldi;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 20 Aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** in particolare l’art. 1, comma 2. del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti**, inoltre:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;



# COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Visto** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dal revisore del Comune di Calcinate, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario (Allegato A2);

**Esaminate** inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"*;

**Considerato** in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 del Comune di Calcinate, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", è pari a € 19,65 cent/kg pertanto inferiore al fabbisogno standard/costo medio di settore di € 19,80 cent/kg.



# COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

**Dato atto** che l'importo complessivo del gettito 2024 che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 481.115,00	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 3.285,00	=
<b>Totale gettito tari</b>	<b>€ 477.830,00</b>	

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 63 % a carico delle utenze domestiche;
- 37 % a carico delle utenze non domestiche;

**Preso atto** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con D.P.R. 158/1999 e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base della relazione fornita dal soggetto gestore del servizio;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;



# COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

**Visto** l'art. 30 del regolamento comunale del tributo il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa;

**Ritenuto** di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 3 giugno 2024
- seconda rata: 3 dicembre 2024

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 3 giugno 2024;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;



# COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

**Ritenuto** di applicare alla Tari puntualissima, per categorie con svuotamenti minimi a 0, la riduzione per la componente variabile della tariffa relativa alla gestione e allo smaltimento del rifiuto secco residuo la percentuale del 32,42%;



# COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

**Dato atto** che il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti è fruibile dalle utenze domestiche e reso gratuitamente dal Comune di Calcinate alle condizioni fornite con apposita informativa consultabile sul sito del Comune;

**Cosiderato** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 art. 1 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2024 è stato differito al 15/03/2024;

**Visto** che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08/02/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del settore Gestione Economica;

**Sentiti** gli interventi tutti, come integralmente risultante nel resoconto di seduta acquisito agli atti e in modalità file voce;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON VOTI** favorevoli n. 7 (Orlando, Torre, Taiocchi, Piccoli, Del Carro, Nembrini, Luisoni), astenuti n. 4 (Boni, Barbarisi, Gafforelli, Lorenzi), espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano Finanziario TARI 2024-2025 e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validato dal Revisore dei conti del Comune di Calcinate;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui agli allegati "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;
  - ✓ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;





# COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

- 6) di approvare le tariffe svuotamenti contenitori da 40 lt, 120 lt e 1100 lt, determinate in modo tale da garantire la copertura del costo smaltimento e raccolta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, come da allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 8) di dare atto che il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti fruibile dalle utenze domestiche è reso gratuitamente dal Comune di Calcinate alle condizioni fornite con apposita informativa consultabile sul sito del Comune;
- 9) di approvare la Tari puntualissima per categorie con minimo a 0 la riduzione per la componente variabile della tariffa relativa alla gestione e allo smaltimento del rifiuto secco residuo nella percentuale del 32,42%;
- 10) di approvare le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
  - prima rata: 3 giugno 2024
  - seconda rata: 3 dicembre 2024con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 3 giugno 2024;
- 11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CON VOTI** favorevoli n. 7 (Orlando, Torre, Taiocchi, Piccoli, Del Carro, Nembrini, Luisoni), astenuti n. 4 (Boni, Barbarisi, Gafforelli, Lorenzi), espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

In conclusione il Consigliere Gafforelli DICHIARA LE PROPRIE DIMISSIONI DA CONSIGLIERE.

Ringrazia il personale e augura un buon lavoro al Consiglio perseguendo il bene del paese di Calcinate

Il Sindaco ritiene che la scelta voglia premiare la capacità di amministratore politico del Consigliere Gafforelli.

La scelta di una nuova candidatura a Sindaco di Romano di Lombardia è una scelta valida che premia anche la persona e la militanza nell'amministrazione pubblica. In bocca al lupo per il risultato positivo.



# COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

Gafforelli precisa che si tratta di una sfida difficile. Aggiunge che chissà, nei modi e nei termini, non ci si possa ritrovare.

Il Consigliere Boni augura in bocca al lupo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO

ANGELO ORLANDO

II SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

Tabella costi	
Costo al litro	€ 0,0281

Tabella svuotamenti minimi utenze domestiche compresi nella tariffa			
Utenza Domestica		Litri	Numero svuotamenti
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	160,00	4
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	240,00	6
1 .3	USO DOMESTICO- TRE COMPONENTI	320,00	8
1 .4	USO DOMESTICO- QUATTRO COMPONENTI	320,00	8
1 .5	USO DOMESTICO- CINQUE COMPONENTI	320,00	8
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI	440,00	11

Tabella svuotamenti minimi utenze non domestiche		
Tariffa utenza non domestica		Svuotamenti minimi garantiti l/mq
2 .10	OSPEDALI	0,00

**Tariffa di riferimento per le utenze domestiche**

Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	Un componente	54.325,23	<b>0,80</b>	470,27	<b>0,80</b>	<b>0,332920</b>	<b>33,452715</b>
1 .2	Due componenti	86.655,83	<b>0,94</b>	647,64	<b>1,60</b>	<b>0,391181</b>	<b>66,905430</b>
1 .3	Tre componenti	69.138,27	<b>1,05</b>	494,85	<b>2,00</b>	<b>0,436958</b>	<b>83,631788</b>
1 .4	Quattro componenti	64.957,87	<b>1,14</b>	458,89	<b>2,20</b>	<b>0,474412</b>	<b>91,994967</b>
1 .5	Cinque componenti	17.253,55	<b>1,23</b>	135,32	<b>2,90</b>	<b>0,511865</b>	<b>121,266093</b>
1 .6	Sei o piu' componenti	10.663,43	<b>1,30</b>	81,74	<b>3,40</b>	<b>0,540996</b>	<b>142,174040</b>
1 .2	Due componenti-Compostaggio	430,00	<b>0,94</b>	3,00	<b>1,60</b>	<b>0,391181</b>	<b>60,214887</b>
1 .3	Tre componenti-Compostaggio	647,00	<b>1,05</b>	3,00	<b>2,00</b>	<b>0,436958</b>	<b>75,268609</b>
1 .2	Due componenti-Riduzione agricoltore	110,00	<b>0,94</b>	1,00	<b>1,60</b>	<b>0,391181</b>	<b>60,214887</b>
1 .4	Quattro componenti-Riduzione agricoltore	201,00	<b>1,14</b>	1,00	<b>2,20</b>	<b>0,474412</b>	<b>82,795470</b>
1 .1	Un componente-Riduzione per uso stagionale	497,65	<b>0,80</b>	2,94	<b>0,80</b>	<b>0,249690</b>	<b>25,089536</b>
1 .2	Due componenti-Riduzione per uso stagionale	1.765,00	<b>0,94</b>	15,00	<b>1,60</b>	<b>0,293386</b>	<b>50,179073</b>
1 .4	Quattro componenti-Riduzione per uso stagionale	143,00	<b>1,14</b>	1,00	<b>2,20</b>	<b>0,355809</b>	<b>68,996225</b>

**Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche**

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	0,00	0,40	3,88	0,151268	0,377830
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	40.969,48	0,60	4,90	0,226902	0,477156
2 .4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	2.195,00	0,76	6,25	0,287409	0,608618
2 .6	Esposizioni,autosaloni	8.901,00	0,51	4,22	0,192867	0,410939
2 .8	Alberghi senza ristorazione	4.669,00	1,08	8,88	0,408424	0,864725
2 .10	Ospedali	0,00	1,29	10,55	0,487840	1,027348
2 .11	Uffici,agenzie	9.674,86	1,30	10,62	0,491621	1,034164
2 .12	Banche,istituti di credito e studi professionali	3.351,00	0,61	5,03	0,230684	0,489816
2 .13	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	5.695,07	1,41	11,55	0,533220	1,124726
2 .14	Edicola,farmacia,tobacco,plurilicenze	435,00	1,80	14,78	0,680707	1,439261
2 .15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	1.088,00	0,83	6,81	0,313881	0,663150
2 .17	Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	1.614,00	1,48	12,12	0,559692	1,180233
2 .18	Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra	3.388,00	0,82	6,76	0,310099	0,658281
2 .19	Carrozeria,autoficina,elettrauto	1.704,00	1,09	8,95	0,412205	0,871541
2 .20	Attivita` industriali con capannoni di produzione	45.676,00	0,38	3,13	0,143704	0,304796
2 .21	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	11.471,55	0,82	6,71	0,310099	0,653412
2 .22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	1.265,49	5,57	45,67	2,106410	4,447297
2 .23	Mense,birrerie,amburgherie	220,00	4,85	39,78	1,834127	3,873735
2 .24	Bar,caffe`,pasticceria	1.602,00	3,96	32,44	1,497555	3,158973
2 .25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	2.347,00	2,02	16,55	0,763904	1,611621
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	58,00	1,54	12,60	0,582382	1,226974
2 .27	Ortofrutta,pescherie,fiore e piante,pizza al tagli	336,00	7,17	58,76	2,711483	5,721987
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret-Art. 25 - riduzi	9.606,00	0,60	4,90	0,226902	0,334009
2 .11	Uffici,agenzie-Art. 25 - riduzione avviamento al riciclo	258,00	1,30	10,62	0,491621	0,723915
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret-Esenzione decret	90.675,00	0,60	4,90	0,226902	0,000000
2 .11	Uffici,agenzie-Esenzione decreto 116/20	8.729,00	1,30	10,62	0,491621	0,000000
2 .20	Attivita` industriali con capannoni di produzione-Esenzione decreto	6.342,00	0,38	3,13	0,143704	0,000000
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu-Esenzione totale	699,00	0,40	3,88	0,000000	0,000000
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret-Esenzione totale	1.592,00	0,60	4,90	0,000000	0,000000
2 .4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi-Esenzione totale	719,00	0,76	6,25	0,000000	0,000000
2 .11	Uffici,agenzie-Esenzione totale	1.310,00	1,30	10,62	0,000000	0,000000
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret-Falegneria fab	497,60	0,60	4,90	0,226902	0,477156
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret-Locali non sogge	1.604,00	0,60	4,90	0,000000	0,000000
2 .20	Attivita` industriali con capannoni di produzione-Locali non sogget	10.963,00	0,38	3,13	0,000000	0,000000
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu-Musei scuole bib	8.953,00	0,40	3,88	0,151268	0,188915
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret-Riduzione agrico	70,00	0,60	4,90	0,226902	0,429441
2 .10	Ospedali-Riduzione tari puntualissima	4.910,00	1,29	10,55	0,487840	0,694282